



Stefano Sirocchi, consulente del lavoro

LA LEGGE DI BILANCIO 2026: COSA CAMBIA PER FISCO, LAVORO, PREVIDENZA E PENSIONI

COMMA 203

AMPLIAMENTO PLATEA DEI DATORI TENUTI AL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO DI TESORERIA INPS

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Ampliamento platea dei datori tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS

La norma istituisce di fatto un doppio binario tra le aziende neocostituite e i datori che abbiano raggiunto i requisiti negli anni successivi.

Ad esempio, per un'azienda neocostituita nel 2025 occorrerà verificare la media occupazionale in base alle regole del 2007 e verificare il raggiungimento della soglia di 50 dipendenti rispetto all'anno 2025. In caso di raggiungimento, l'obbligo decorrerà dall'anno 2025, con versamento nel 2026 delle quote maturande e maturate a partire dall'anno di costituzione, maggiorate della rivalutazione.

Ampliamento platea dei datori tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS

In passato, se un datore di lavoro non avesse raggiunto il requisito dimensionale dei 50 dipendenti in media nell'anno di costituzione, non sarebbe stato obbligato al versamento al fondo di tesoreria nemmeno se avesse raggiunto la soglia dimensionale in anni successivi.

Con la nuova normativa, invece questa verifica andrà fatta anno per anno, con riferimento all'anno precedente.

Nel 2026, sarà quindi necessario effettuare questa verifica rispetto al 2025 anche per le aziende costituite in anni precedenti.

Ampliamento platea dei datori tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS

I requisiti dimensionali che fanno scattare l'obbligo per le imprese non di nuova costituzione nel 2025 sono: 60 dipendenti per il 2026 e 2027, 50 dal 2028 al 2031 e 40 dal 2032.

Ad esempio, secondo le nuove regole, un'azienda costituita precedentemente al 2025 che abbia raggiunto la media di 60 dipendenti nel 2025 dovrà iniziare a versare il TFR al fondo di tesoreria a partire da gennaio 2026.

Si ritiene che non si debbano effettuare verifiche in anni precedenti il 2025 per le aziende non di nuova costituzione.

Ampliamento platea dei datori tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS

La sostanziale differenza rispetto alle neocostituite è che l'obbligo decorrerà dalle quote di TFR maturate da gennaio dell'anno successivo al raggiungimento della soglia dimensionale, mentre per le neocostituite occorre versare retroattivamente anche le quote maturate nell'anno precedente, ossia quello di costituzione.

Ampliamento platea dei datori tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS

Si ricorda che in ogni caso sarà necessario comunicare all'INPS il raggiungimento dei requisiti mediante il modello SC34 al fine di ottenere i codici di autorizzazione per il versamento.

In ultimo si precisa che per l'implementazione nel concreto delle nuove regole ossia per procedere con denunce e versamenti occorrerà attendere le istruzioni operative dell'INPS.

CALCOLO ADDETTI PER OBBLIGO TFR AL FONDO TESORERIA INPS - (INPS, circ. 70/2007, si ritiene utilizzabile anche per il calcolo dei nuovi limiti dimensionali introdotti dalla legge di bilancio 2026)

Si computano tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento/reinserimento, intermittente, domicilio, ecc.), dall'orario di lavoro e dall'assenza del lavoratore, sempre che, in sua sostituzione, non sia stato assunto un altro lavoratore (in caso contrario computerà il sostituto). I part time si contano in proporzione (D.Lgs. 61/2000).

In dettaglio:

- contano tutti i lavoratori subordinati (inclusi i dirigenti);
- i contratti part time, a prescindere dal tipo (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all'orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all'orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all'unità per frazioni/superiori alla metà dell'orario normale (art. 9 D.lgs. n. 81/2015);
- contano anche i lavoratori assenti (se non sostituiti);
- i lavoratori somministrati computano in capo all'impresa di somministrazione;
- i lavoratori distaccati (Italia e estero) computano in capo al distaccante;
- i soci di cooperative contano se titolari anche di contratti di lavoro subordinato.

Per i contratti a termine tuttavia, si ricorda che il D.Lgs 81/2015 stabilisce che <<Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro>>.

Il calcolo del limite dimensionale deve essere effettuato utilizzando le giornate teoriche "previdenziali" (6/settimana – 26/mese – 312/anno).

Conseguentemente, la sommatoria delle giornate (esclusi i periodi di disponibilità dei lavoratori intermittenti e somministrati) sarà divisa per 312 ovvero per un numero proporzionalmente ridotto in caso di inizio dell'attività in corso d'anno (il valore che determina il risultato 50 (ora anche 60 e 40), e che fa scattare l'obbligo del versamento, è, per l'intero anno, pari a 15.600 giornate). **I risultati che determinano un valore con cifre decimali sotto la soglia di 50 (60 ovvero 40) unità non comportano l'obbligo del versamento al fondo tesoreria (non sono previsti arrotondamenti, conseguentemente un risultato pari a 49,99 ovvero 59,99 ovvero 39,99 esclude l'obbligo in questione).**

COMMI 204 E 205

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEL TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE E MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Modifiche alla disciplina del conferimento del Tfr a previdenza complementare e meccanismo del silenzio-assenso

prevista per i dipendenti di prima assunzione, con esclusione del lavoro domestico, l'adesione automatica alla previdenza complementare, salvo rinuncia e scelta di mantenimento del TFR in azienda da effettuarsi entro 60 giorni dall'assunzione, in luogo dei precedenti 6 mesi. La scelta di mantenere il TFR in azienda può essere successivamente revocata.

Modifiche alla disciplina del conferimento del Tfr a previdenza complementare e meccanismo del silenzio-assenso

In mancanza di scelta, il datore di lavoro procede al conferimento del TFR alla forma pensionistica collettiva prevista da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.

Se sono presenti più forme pensionistiche collettive, la destinazione è individuata nella forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi o contratti, il conferimento è effettuato alla forma residuale, ossia al Fondo Cometa.

Modifiche alla disciplina del conferimento del Tfr a previdenza complementare e meccanismo del silenzio-assenso

La norma prevede inoltre che, in caso di mancata manifestazione della volontà entro 60 giorni, il datore di lavoro proceda non solo al versamento dell'intero TFR, ma anche al versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi collettivi. Di fatto, quindi, viene esteso il meccanismo del conferimento tacito o automatico (cosiddetto silenzio-assenso) non solo alle quote di TFR maturando, come già avveniva dal 2007, ma anche alla contribuzione, dovuta ai fondi secondo modalità e misure indicate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

Modifiche alla disciplina del conferimento del Tfr a previdenza complementare e meccanismo del silenzio-assenso

al momento della prima assunzione il datore di lavoro dovrà fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Modifiche alla disciplina del conferimento del Tfr a previdenza complementare e meccanismo del silenzio-assenso

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a un fondo pensione, il datore di lavoro fornirà informazione sulla possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applicherà il meccanismo di adesione automatica.

Modifiche alla disciplina del conferimento del Tfr a previdenza complementare e meccanismo del silenzio-assenso

la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda corrisposta sia inferiore all'assegno sociale. Tale esonero non opera sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro.

Fa eccezione l'ipotesi di adesione automatica al fondo residuale (Cometa), per la quale la norma prevede espressamente il solo conferimento del TFR, senza alcun riferimento alla contribuzione.

COMMI 201 E 202

FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Fiscalità della previdenza complementare

Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto:

- l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300,00 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);

Fiscalità della previdenza complementare

Consegue il coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6):

- ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti *il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.*

Fiscalità della previdenza complementare

Anno di adesione	Limite di deducibilità	Contribuzione versata	Deducibilità non fruita	Massimo di extra deducibilità	Extra deducibilità spettante
1	5.300,00	1.500,00	3.800,00	2.650,00	2.650,00
2	5.300,00	1.500,00	3.800,00	2.650,00	2.650,00
3	5.300,00	1.500,00	3.800,00	2.650,00	2.650,00
4	5.300,00	1.500,00	3.800,00	2.650,00	2.650,00
5	5.300,00	1.500,00	3.800,00	2.650,00	2.650,00
Totali	26.500,00	7.500,00	19.000,00	13.250,00	13.250,00
Anno di adesione	Limite di deducibilità	Contribuzione versata	Deducibilità non fruita	Massimo di extra deducibilità	Extra deducibilità spettante
1	5.300,00	3.000,00	2.300,00	2.650,00	2.300,00
2	5.300,00	3.000,00	2.300,00	2.650,00	2.300,00
3	5.300,00	3.000,00	2.300,00	2.650,00	2.300,00
4	5.300,00	3.000,00	2.300,00	2.650,00	2.300,00
5	5.300,00	3.000,00	2.300,00	2.650,00	2.300,00
Totali	26.500,00	15.000,00	11.500,00	13.250,00	11.500,00

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Fiscalità della previdenza complementare

Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.

COMMI 25 E 26

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO DA NEO-RESIDENTI

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da neo-residenti

Viene aumentata la misura dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all'art. 24-bis del TUIR.

L'importo dell'imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dell'imposta prevista per i familiari.

Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall'1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell'art. 43 c.c.

COMMA 116

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE E SOMME ISCRITTE A RUOLO

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Compensazione orizzontale e somme iscritte a ruolo

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

Compensazione orizzontale e somme iscritte a ruolo

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).

COMMI 649 E SEGUENTI

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE DELL'IRPEF

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale dell'IRPEF

Si estende fino al 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di applicare aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207/2024, che ha modificato l'art. 11, comma 1, del TUIR. (i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023).

Alternativamente, esse possono determinare un'aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF attualmente vigenti.

Resta fermo, sul piano strutturale, il limite alla maggiorazione massima dell'aliquota base(1,23%) = Regioni ordinarie fino a +2,1 punti; speciali e Province autonome fino a +1 punto, già derivante dalla disciplina precedente

Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale dell'IRPEF

i Comuni possono continuare a determinare aliquote differenziate dell'addizionale comunale utilizzando gli scaglioni di reddito vigenti fino al 31 dicembre 2023;

Con riferimento all'anno d'imposta 2026, il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale comunale è prorogato al 15.4.2026.

Resta confermata la soglia massima ordinaria dello 0,8% (salve deroghe particolari) e la facoltà di prevedere soglie di esenzione collegate al reddito.

Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale dell'IRPEF

Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d'imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l'addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

COMMA 137

MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI EMOLUMENTI VARIABILI EROGATI AI MANAGER DEL SETTORE FINANZIARIO

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario

All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario

Per dirigenti/collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario che percepiscono remunerazioni variabili (bonus, stock options, ecc.) eccedenti il triplo della parte fissa, è dovuta un'addizionale del 10% su tale componente variabile.

A decorrere dal 2026, si prevede una casistica di non applicazione di questa addizionale se il datore di lavoro/erogante corrisponde a determinati enti del Terzo Settore una somma almeno pari al doppio dell'addizionale stessa.

Gli enti devono essere costituiti ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto

COMMA 840

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- A) alla lettera c), la cifra: «30.000» è sostituita dalla seguente: «35.000»;
- B) alla lettera d), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda» e, all'ultimo periodo, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera».

Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo

L'indennità di discontinuità è una prestazione economica annuale pensata per i lavoratori dello spettacolo che lavorano in modo non continuativo e hanno periodi di pausa dal lavoro durante l'anno.

Serve a dare un sostegno economico per una parte dei periodi non lavorati dell'anno precedente, se il lavoratore: è iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ha un certo numero minimo di giornate di contributi nello spettacolo, rispetta un limite di reddito e non ha un lavoro stabile a tempo indeterminato né una pensione diretta.

Non è una disoccupazione "classica" come NASpI: non richiede la perdita di un singolo rapporto di lavoro, ma copre in un'unica soluzione (pagata dall'INPS su domanda) una parte dei periodi di non lavoro dello scorso anno, tenendo conto dei contributi versati e della retribuzione media

Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo

In termini operativi, per capire se un determinato lavoratore rientra nel perimetro applicativo dell'indennità di discontinuità, occorre verificare, per l'anno precedente alla domanda, che:

- sia iscritto al Fondo spettacolo e residente da almeno un anno in Italia;
- abbia un reddito IRPEF complessivo non superiore a 35.000 euro (*determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali*);
- abbia maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS oppure, se attore cinematografico/audiovisivo, 15 nell'anno precedente o 30 nel biennio precedente;
- Abbia nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
- non abbia avuto, salvo le eccezioni indicate, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta eccezione per gli intermittenti) e non sia titolare di pensione diretta.

Se tutti questi presupposti sono soddisfatti, il lavoratore – a partire dalla disciplina operativa del 2026 – ha diritto di accedere all'indennità di discontinuità

An aerial night view of Milan, Italy, featuring the Spina 90 skyscraper and surrounding city lights. A semi-transparent network of white lines and nodes is overlaid on the image, suggesting a digital or organizational structure.

GRAZIE